

Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.  
Società costituita ai sensi dell'art. 84 Legge 27 dicembre 2002, n. 289

## **CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI TORINO S.R.L.**

### **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

## **SOMMARIO**

<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>1) Il Piano per la prevenzione della corruzione della società</b>	<b>4</b>
<b>2) Analisi del contesto esterno</b>	<b>4</b>
<b>3) Analisi del contesto interno</b>	<b>10</b>
<b>4) Struttura del Piano di prevenzione della corruzione</b>	<b>11</b>
<b>5) Destinatari</b>	<b>12</b>
<b>6) Procedura per l'aggiornamento del Piano</b>	<b>12</b>
<b>7) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	<b>14</b>
<b>8) Individuazione dei rischi</b>	<b>17</b>
<b>9) La definizione di corruzione</b>	<b>17</b>
<b>10) Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione</b>	<b>20</b>
<b>11) Identificazione e analisi del rischio</b>	<b>21</b>
<b>12) Attività a rischio</b>	<b>22</b>
<b>13) Misure per la gestione del rischio</b>	<b>25</b>
<b>14) Statuto e codice di comportamento</b>	<b>25</b>
<b>15) La formazione</b>	<b>25</b>
<b>16) Incompatibilità e inconfiribilità per gli incarichi di amministratore</b>	<b>26</b>
<b>17) Il divieto di Pantouflage: l'incompatibilità successiva</b>	<b>27</b>
<b>18) Il conflitto di interessi in materia di contratti pubblici</b>	<b>29</b>
<b>19) Gli adempimenti in materia di trasparenza</b>	<b>32</b>
<b>20) Principi generali della trasparenza nella società</b>	<b>32</b>
<b>21) Ruoli e responsabilità</b>	<b>33</b>
<b>22) Società trasparente</b>	<b>33</b>
<b>23) Attestazione OIV</b>	<b>35</b>
<b>24) Accesso Civico</b>	<b>36</b>
<b>25) Whistleblowing</b>	<b>38</b>
<b>26) Conclusioni</b>	<b>39</b>

## **PREMESSA**

**Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.** (nel seguito anche “CCT” o “la Società”) - costituita in data 15 febbraio 2007 con diversa denominazione sociale ai sensi dell'art.84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 - è una società a controllo pubblico della Città di Torino, per una quota pari al 100% del capitale sociale (incedibile).

Ai fini ed agli effetti che qui interessano, “CCT” - in quanto società a controllo pubblico (ai sensi dell'art.2 co.1 lett.m)<sup>1</sup> del D.l.vo 175/2016, T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) - è tenuta a conformarsi alla disciplina prevista per le Pubbliche amministrazioni in materia di normativa anticorruzione (Legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed in materia di pubblicità e trasparenza (D.l.vo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Infatti, in base al combinato disposto dell'art.1 comma 2 bis Legge 190/2012 e del'art.2 bis comma 2 lett.B D.l.vo 33/2013, “La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile, alle società in controllo pubblico”.

“CCT” deve, pertanto, adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT o Piano), che è un documento di natura programmatica finalizzato all'analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione all'interno della Società, prevedendo lo svolgimento di una serie di attività e l'adozione di specifiche misure utili e necessarie a tale scopo.

---

<sup>1</sup> L'art. 2, co.1, lett. m), del richiamato D.l.vo. n.175/del 2016 definisce come "società a controllo pubblico": "le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b)".

Il Piano è elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), è adottato con delibera dell'Amministratore Unico (A.U.), ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

Il presente documento è aggiornato alla luce dell'ultimo Piano Nazionale Anticorruzione 2025/2027 e della Relazione Annuale ANAC 2023 (Camera dei deputati 14 maggio 2024).

## **1) IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA SOCIETA'**

Il Piano, per raggiungere un adeguato livello di efficacia, deve innanzitutto fondarsi su un'accurata analisi dello specifico contesto esterno e interno.

## **2) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO**

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale la Società si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

A partire dal 2020 l'emergenza sanitaria connessa al COVID-19, con le relative misure poste in essere per contrastarla, hanno determinato una forte ricaduta sulla produzione generando una recessione paragonabile alla crisi finanziaria del 2007-2008.

In questo contesto forti misure di sostegno alle attività produttive ed alle famiglie hanno attenuato gli effetti (decreti Covid), hanno consentito una ripresa della crescita (PNRR), ma, seppure le imprese si siano adattate con approcci più flessibili verso le tecnologie digitali ed il ricorso al lavoro agile, il subentrare della crisi Ucraina con il relativo esplodere del fenomeno dell'inflazione ha contribuito all'impoverimento della popolazione e ad una persistente crisi della piccola impresa dovuta a aumento dei prezzi delle materie prime e a carenza di liquidità.

Di tale situazione potrebbero approfittarne le organizzazioni malavitose sempre più orientate ad una metamorfosi evolutiva con mire sia nel sistema imprenditoriale che pubblico.

Ciò posto, l'obiettivo della trasparenza, come indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione, deve essere prioritario per il Paese, specie in questa fase importante di realizzazione dei progetti del PNRR, e risulta essere l'elemento chiave, coniugato all'efficienza della pubblica amministrazione per far sì che la ripresa dell'Italia sia duratura e non si fermi al 2026.

Interessanti sono alcune considerazioni tratte dalla Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" presentata dal Ministro dell'Interno Lamorgese al Parlamento il 20 settembre 2022 - Criminalità organizzata di tipo mafioso. Esiti e risultati dell'azione di contrasto a livello nazionale.

Gli studi e le analisi elaborate negli ultimi dodici mesi sottolineano come la crisi generata dalla pandemia avrà l'effetto di accelerare cambiamenti economici e sociali che nell'era "pre-COVID" erano ancora in uno stato embrionale. È in questa transizione che le mafie potrebbero inserirsi per rafforzare la sfera dei traffici illeciti "tradizionali" ed estendere i tentativi di infiltrazione nell'economia legale e nella gestione della cosa pubblica. Al di là delle differenze esistenti tra le diverse consorterie, la criminalità organizzata ha dimostrato in questi anni di perseguire due obiettivi: mantenere la presa sulle aree di radicamento storico, attraverso il controllo del territorio e l'assoggettamento delle attività economiche; infiltrarsi, al di fuori delle regioni di origine, nel tessuto economico-finanziario, attraverso gli strumenti dell'usura e dell'estorsione ovvero quelli più tipici del *white collar crime*, quali l'ingerenza negli appalti e, più in generale, nelle sovvenzioni pubbliche ed europee. In entrambi i casi, le mafie fanno ricorso a "sistemi" più evoluti rispetto ai metodi violenti "tradizionali" che vengono lasciati alle forme di criminalità di più basso rango. I modus operandi praticati dalla delinquenza organizzata fanno sempre più frequentemente appello alle intimidazioni e alla corruzione.

È in questo contesto che assume un ruolo fondamentale il cosiddetto “capitale relazionale” che le organizzazioni criminali si sono “costruite” nel tempo, stringendo rapporti con “l'area grigia” dei soggetti compiacenti appartenenti al mondo della finanza e dell'imprenditoria. A tali fattori si associa un'ingente disponibilità economica proveniente dai traffici illeciti, primo tra tutti quello degli stupefacenti, che le organizzazioni mirano a immettere nel circuito dell'economia legale attraverso tecniche di riciclaggio sempre più raffinate. È facendo leva su queste caratteristiche che i sodalizi criminali hanno sviluppato una capacità di adeguamento alle trasformazioni geo-politiche, economiche e finanziarie, succedutesi negli ultimi decenni.

Le analisi investigative più recenti concordano nel ritenere che con la diffusione della pandemia, le mafie, grazie proprio a questa “forza” adattiva, hanno accelerato i tentativi di penetrazione nel tessuto sociale economico. L'attività info-investigativa ha evidenziato, infatti, come l'infiltrazione sia preordinata a sfruttare le fragilità generate dalla crisi economica. Le manifestazioni di questa strategia puntano a creare una sorta di “welfare parallelo” nell'intento di costruire un nuovo consenso sociale e ad insinuarsi nel mondo produttivo sfruttando, attraverso i meccanismi dell'usura, le situazioni di difficoltà in cui versano imprenditori e commercianti a causa della mancanza di liquidità. La tendenza all'inquinamento del tessuto economico-imprenditoriale ed al condizionamento dei processi decisionali delle pubbliche amministrazioni locali caratterizza tutte le maggiori organizzazioni malavitose e coinvolge la gran parte dei settori, spaziando da quelli più strettamente connessi ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come l'ambientale e l'energetico, a quello delle costruzioni, all'agroalimentare, a quelli della ristorazione e della ricezione turistica, della sanità, della logistica, dei trasporti, dei giochi e delle scommesse ed in generale di tutti i comparti di rilevanza strategica. Nello svolgimento di tali attività, come in quella di predazione dei fondi nazionali e comunitari, si è ancora una volta rivelato prezioso l'apporto specialistico fornito dai consulenti esperti. Continuano ad essere oggetto dell'infiltrazione criminale strutture sanitarie pubbliche, sia perché “collettrici” delle risorse economiche destinate al servizio sanitario nazionale, sia in quanto potenziali canali di

moltiplicazione di quel consenso sociale e politico che talvolta determina il controllo delle amministrazioni locali. Negli appalti del settore, sono stati rilevati episodi di affidamento di servizi e forniture a soggetti legati alle consorterie, anche conseguenti a condotte estorsive e/o corruttive.

In generale, si sottolinea la progressiva sofisticazione dei modus operandi delle compagini criminali, tanto al fine di riciclare i proventi illeciti mediante articolati schemi di evasione ed elusione fiscale e l'impiego di evoluti strumenti di tecno-finanza, quanto per sfruttare asimmetrie normative antimafia tipiche di realtà estere, dove indirizzare parte delle attività illecite. Nel 2021, l'azione investigativa ha consentito alle Forze di polizia di concludere numerose operazioni di polizia giudiziaria contro la criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui 157 particolarmente rilevanti, con l'arresto di 1.773 persone.

Altrettanto interessanti sono alcune riflessioni tratte dalla Relazione Dia II semestre 2022.

Nel contesto piemontese, per quanto concerne la criminalità organizzata di tipo mafioso, benché presente in tutte le sue forme, la 'ndrangheta risulta quella più incisiva, come più volte documentato da numerose sentenze, molte delle quali già passate in giudicato.

In tal senso, il Procuratore Generale della Repubblica di Torino, Francesco Enrico SALUZZO, nel discorso d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, ha evidenziato: "È costante l'azione della DDA della Procura della Repubblica di Torino nei confronti degli insediamenti mafiosi della 'ndrangheta presente in tutte le provincie del nostro Distretto". Le attività investigative eseguite negli ultimi anni mostrano come la 'ndrangheta, nei territori del distretto piemontese, tenda ad agire sottotraccia, preferendo l'infiltrazione silente ad azioni violente. Recente conferma circa la penetrazione del tessuto socio-economico da parte delle organizzazioni calabresi perviene dagli esiti dell'operazione "Platinum - Dia" del maggio 2021, con l'esecuzione di 33 misure restrittive.

L'ndrangheta, nei territori del distretto, esprima "locali" e 'ndrine distaccate" strettamente collegati alla Calabria ma dotati di autonomia operativa.

Pur seriamente colpita con numerosi arresti e condanne, la criminalità calabrese continua a mantenere significativo il proprio potere, dimostrando grande dinamismo e assoluta capacità di rigenerarsi permettendo così l'affermazione di leader di nuova generazione. Gli ambiti criminali in cui opera la 'ndrangheta in Piemonte e in Valle d'Aosta afferiscono al traffico di sostanze stupefacenti, alle estorsioni e all'usura, nonché alle truffe. Si inserisce inoltre nei settori finanziari leciti allo scopo di effettuare operazioni di riciclaggio di capitali illecitamente acquisiti e nel campo dell'edilizia sia pubblica, sia privata, con particolare interesse alla partecipazione nell'appalto di grandi opere.

Tutte le indagini eseguite nei confronti di formazioni 'ndranghetiste operanti in Piemonte e nella vicina Valle d'Aosta hanno evidenziato il coinvolgimento di rappresentanti politici, accertando come i candidati alle competizioni elettorali, consci del potere acquisito da soggetti affiliati o contigui ai sodalizi mafiosi nei confronti di parte della popolazione (specialmente se corregionali), cerchino apertamente il loro appoggio per il risultato elettivo. È stata spesso osservata anche la commistione tra esponenti della criminalità calabrese e rappresentanti dell'imprenditoria locale.

Per quanto più specificamente interessa il settore degli appalti pubblici, i tentativi di infiltrazione delle mafie nel settore degli appalti e dei lavori pubblici richiedono un'efficace azione di prevenzione, finalizzata a rilevare per tempo ogni eventuale anomalia nell'ambito delle relative procedure di affidamento.

La documentazione prefettizia antimafia rappresenta la massima anticipazione della soglia di prevenzione amministrativa in materia e tende ad impedire a monte l'accesso alla contrattazione pubblica a quelle imprese la cui attività possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.



Le mafie si presentano oggi sulla scena imprenditoriale come organizzazioni dinamiche, capaci di proporsi inizialmente in modo attrattivo verso soggetti senza scrupoli, salvo poi esercitare subdole forme estorsive finalizzate a depredare l'intero asset aziendale.

Se da un lato la pubblica amministrazione è protagonista del mercato degli appalti pubblici, dall'altro le mafie moderne sono assimilabili a veri e propri trust societari capaci di "mettere a disposizione dell'economia (...) il proprio capitale di relazione con i poteri, la riserva di violenza e non ultimo il capitale di ricchezze illecitamente accumulate.

L'esperienza investigativa maturata negli anni ha evidenziato che le imprese mafiose tenterebbero l'inquinamento delle procedure di gare pubbliche già dalla fase di stesura del bando mediante varie forme di connivenza con funzionari pubblici. Le tecniche di penetrazione economica possono concretizzarsi già nella fase di programmazione e di progettazione delle opere pubbliche mediante una mirata azione corruttiva dei funzionari della stazione appaltante e dei tecnici/professionisti incaricati. Peraltro l'impresa che si aggiudica l'appalto spesso realizza il progetto esecutivo confidando sin da subito sulle varianti da adottare in corso d'opera e sul conseguente accrescimento dei ricavi.

Laddove non risulti possibile fruire di compiacenze che favoriscano l'inserimento nella fase prodromica, i gruppi criminali sono soliti attivare forme di pressione estorsiva nei confronti delle aziende affidatarie dell'appalto, costringendole alla cessione dei servizi connessi ad aziende affiliate. Non mancano infine episodi in cui i diversi sodalizi mafiosi avrebbero stretto accordi volti ad attuare una rotazione di fatto nell'affidamento degli appalti pubblici tra le imprese affiliate, ottenute con offerte pilotate al maggior ribasso.

L'entità dell'inquinamento mafioso non appare quindi agevolmente e facilmente quantificabile in ragione del mutevole modus operandi in relazione ai tempi, ai luoghi e agli attori coinvolti, tanto che la casistica sopra citata

costituisce un mero esempio delle molteplici metodologie d'infiltrazione degli appalti pubblici riscontrati.

.....

Non si può ad ogni buon conto dimenticare che il Rapporto Transparency International sulla corruzione nel mondo, che viene pubblicato ogni anno alla fine di gennaio, indica per l'Italia un netto miglioramento per gli ultimi anni. Dalla nascita di Anac nel 2014 ad oggi, l'Italia è migliorata di 28 posizioni, rispetto a questa classifica sulla percezione della corruzione. Nel 2014 l'Italia era in posizione 69 nella graduatoria dei Paesi secondo il livello di corruzione percepita. L'ultima rilevazione (quella del 2023 resa pubblica nel 2024) vede invece l'Italia alla 42° posizione.

### **3) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO**

Come detto sopra, "CCT" è società totalmente posseduta dal Socio Unico Città di Torino.

Ai sensi dell'art.3 comma 1 dello Statuto, "la Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l'assunzione di finanziamenti e/o l'emissione di titoli.

In conformità alle disposizioni della predetta Legge 289/2002, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti del Comune di Torino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, l'Avv. Francesco Calda, ed è soggetta al controllo interno ed all'attività di revisione legale dei conti da parte del Sindaco Unico, Dott. Guglielmo Marengo.

La Società non ha alcun dipendente e, in conformità alla prassi di mercato per le operazioni di cartolarizzazione, per realizzare tale operazione la Società si avvale di specifici "services providers". In particolare, la Società si avvale, a titolo esemplificativo, di soggetti quali: (a) il "cedente e gestore degli immobili", per le attività di custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e la riscossione dei canoni di locazione; (b) le "banche finanziatrici", che hanno concesso i finanziamenti alla Società; (c) il "servicer per la valorizzazione"; (d) il "servicer per altri servizi", per la gestione contabile ed amministrativa della Società. Il rapporto con ciascuno di tali soggetti è disciplinato dai rispettivi contratti sottoscritti. Nei contratti con ciascuno di tali soggetti sono disciplinati i flussi informativi e le misure organizzative necessarie al corretto svolgimento delle funzioni agli stessi demandate nell'ambito di ciascuna singola operazione di cartolarizzazione.

#### **4) STRUTTURA DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA SOCIETA'**

Il presente Piano per la prevenzione della corruzione rappresenta il documento fondamentale tanto per l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza quanto per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione che la Società sta perseguendo. Esso è il risultato di una attenta analisi dell'organizzazione della Società, delle regole ovvero delle prassi di funzionamento in essa presenti.

Nel Piano sono contenuti:

- l'indicazione delle aree di rischio;
- l'individuazione delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici;
- l'individuazione dei soggetti coinvolti;
- la definizione delle modalità per l'applicazione di ciascuna misura di prevenzione;

- l'individuazione delle modalità con cui la Società intende procedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e delle modalità con cui è garantito l'accesso civico degli utenti anche alla luce delle novità in materia di accesso civico generalizzato.

In una logica di coordinamento, "CCT" raccorda le misure per la prevenzione della corruzione previste nel presente documento, al vigente Codice di comportamento della Città di Torino, che con l'adozione del presente Piano si intende parimenti adottato in quanto compatibile.

## **5) DESTINATARI**

Sono da considerarsi soggetti destinatari del presente Piano:

- L'organo amministrativo (Amministratore Unico);
- L'organo di controllo (Sindaco Unico);
- I consulenti e i collaboratori esterni;

Tutti i suddetti soggetti sono tenuti a conoscere e ad attenersi a quanto previsto dal presente Piano. A tal fine, attraverso la sottoscrizione di apposita clausola al momento del conferimento dell'incarico, i suddetti soggetti dichiarano di prendere atto di quanto contenuto nel presente documento.

## **6) PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi:

- I. di un evento significativo che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti,
- II. di un mutamento strutturale della società,
- III. di una rilevante modifica normativa.

A tali fattispecie si aggiunge anche l'aggiornamento annuale ai sensi dell'art.1 comma 8 della Legge 190/2012, che stabilisce che al 31

gennaio (salvo proroghe) di ogni anno l'organo amministrativo approvi l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione.

L'approvazione e le modifiche vengono effettuate dall'organo amministrativo su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza (RPCT).

Si precisa inoltre che il verificarsi di un evento di "maladministration", ovvero una segnalazione al RPCT o all'Autorità, costituisce un evento significativo che, in quanto tale, comporterà necessariamente una rivalutazione sia dei presidi di controllo presenti in società sia del Piano stesso al fine di individuare un rafforzamento delle misure in atto in società.

Ne consegue che il RPCT è tenuto ad un'attività di monitoraggio costante delle misure adottate.

Il Piano (quando approvato e ogni qualvolta venga modificato) deve essere pubblicato sul sito istituzionale e ne deve essere data informativa a tutti i cd. destinatari.

Infine, allo scopo di aggiornare periodicamente le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, saranno individuate le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sulle stesse, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra cui rientra il RPCT.

Quest'ultimo pubblicherà sul sito web della Società, entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo eventuali deroghe e/o proroghe concesse dall'ANAC), una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base dello schema predisposto dall'ANAC.

## **7) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

L'art.1, comma 7, Legge 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui - in genere tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio - il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nel caso della "CCT", per *organo di indirizzo politico* si intende l'Amministratore Unico.

Le informazioni relative alla nomina devono essere comunicate all'ANAC mediante l'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità.

Il soggetto individuato come Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- *indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo;*
- *non esclusività della funzione* (soggetto che già svolge altri incarichi all'interno dell'ente);
- *imparzialità di giudizio;*
- *professionalità e onorabilità del soggetto designato.*

Al riguardo la Determinazione ANAC 1134/2017 precisa che "*nelle sole ipotesi in cui i dirigenti siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali.....il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione*".

Tenuto conto della particolare struttura organizzativa di "CCT", il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza viene individuato nell'avvocato Giulio Calosso, soggetto esterno nominato con determinazione (che si richiama integralmente) dell'Amministratore

Unico approvata in data 22 gennaio 2025, in assenza di altri soggetti disponibili allo svolgimento di tale incarico.

I Compiti inerenti l'esercizio della funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza possono essere così sintetizzati:

- Elaborare la proposta del Piano per la prevenzione della corruzione – e/o delle variazioni necessarie al piano precedente – da adottarsi con deliberazione dell'Amministratore Unico.
- Individuare e definire misure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione.
- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando siano accertate violazioni delle prescrizioni ovvero, quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società previo contraddittorio con l'organo gestorio.
- Vigilare sul rispetto dei processi aziendali, quale presidio della lotta alla corruzione, con riferimento alle attività individuate dal presente Piano quali a più alto rischio di corruzione.
- Elaborare proposte di azioni correttive per l'eliminazione delle criticità emerse nel monitoraggio dei processi aziendali, con riferimento alle attività individuate dal presente Piano quali a più alto rischio di corruzione.
- Vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi (art.1 Legge 190/2012 e art.15 D.l.vo. 39/2013) e curare le relative verifiche, secondo le procedure adottate.
- Raccogliere le segnalazioni dei dipendenti di condotte illecite e curare le istruttorie relative, secondo le procedure adottate.
- Redigere annualmente una relazione sull'attività svolta che rendiconti ovvero esponga in maniera esaustiva le misure di prevenzione adottate e definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione, da presentare avanti all'Amministratore Unico e da pubblicare sul sito web.

- Valutare i flussi informativi provenienti dai responsabili di aree dagli altri organi di controllo e vigilanza e ove necessario riferirne all'organo amministrativo.

In materia di trasparenza:

- Verificare la pubblicazione, sul sito web della Società, dei dati societari richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.
- Svolgere attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che "ad evento") attraverso dei controlli interni e dei test a campione.
- Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Per quanto riguarda la responsabilità del RPCT, essa sussiste:

- in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato salvo che provi (i) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, un Piano adeguato a prevenire i rischi e (ii) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso (art. 1, comma 12, Legge 190/2012);
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, nonché per omesso controllo, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano (art.1, comma 14, L. 190/2012).



## **8) INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI**

L'individuazione dei rischi è ovviamente uno dei cardini principali del Piano. A tal proposito, è necessariamente preliminare la definizione di Corruzione.

## **9) LA DEFINIZIONE DI CORRUZIONE**

A partire dalla legge n. 190 del 2012, il quadro giuridico ed istituzionale in materia di prevenzione e contrasto amministrativo alla corruzione è mutato sensibilmente, attraverso la definizione di un complessivo sistema di politiche e misure volte a prevenire l'insorgere di fenomeni di corruzione: lo stesso concetto di corruzione amministrativa si affranca dalla tradizionale impostazione penalistica e si rivolge a definire un insieme più ampio di fenomeni di malcostume e "*maladministration*".

Il che suggerisce di approfondire il tema della definizione della corruzione che ha ovviamente concreti riflessi pratici.

Negli ultimi decenni si è osservato un interesse crescente – sia in ambito accademico che nell'agenda pubblica – nei confronti dei fenomeni di corruzione, individuati come uno dei principali ostacoli allo sviluppo economico, politico, sociale, nonché elemento in grado di accentuare le disuguaglianze e di distorcere l'attuazione delle politiche pubbliche. Si è tuttavia riscontrata una difficoltà di fondo nell'individuare una definizione generalmente condivisa di corruzione, in grado di cogliere la natura multidimensionale del fenomeno, che per sua natura tende ad assumere una valenza normativa, in quanto si collega con i mutevoli assetti regolativi e sistemi di valori prevalenti in società diverse.

Esiste comunque un minimo comun denominatore nelle definizioni di corruzione consolidate nella letteratura, ossia l'idea che essa sia una "pratica sociale" che ha caratteristiche specifiche e si traduce in un insieme di condotte realizzate entro un particolare contesto relazionale. La pluralità di parametri utilizzabili per delimitare la potenziale applicabilità dei diversi concetti di corruzione rispecchia la varietà di approcci analitici e paradigmi di analisi affermatasi nella ricerca scientifica.

In termini più generali, la corruzione può essere individuata come quella condotta individuale che comporta “una deviazione da certi standard di comportamento” (Scott 1972), ovvero come qualsiasi forma di “abuso di potere pubblico al fine di conseguire benefici personali” (Lambsdorff 2007; vedi anche Civit 2013). A seconda dei criteri impiegati per individuare quegli standard si avranno dunque definizioni diverse, applicabili a un insieme differenziato di condotte individuali.

Spesso nella ricerca empirica si è adottato il criterio legale-formale per qualificare la corruzione, definita come “la condotta che devia dai doveri formali di un ruolo pubblico a causa di guadagni orientati privatamente (personali, familiari, di una cerchia ristretta), pecuniari o di *status*; o che viola le regole contro l'esercizio di certi tipi di influenza a fini privati” (Nye 1967). Un simile approccio tuttavia sconta nell'analisi comparata la varietà di fattispecie criminali adottate – basti pensare all'essenza di una definizione penale comune anche tra gli Stati membri dell'UE (Commissione Europea 2014). Anche il concetto di interesse pubblico è stato invocato nel qualificare come corruzione quelle azioni che “violano la responsabilità verso almeno un sistema di ordine pubblico o civile. (...) Le violazioni dell'interesse comune per ottenere vantaggi speciali sono corruzione” (Rogow e Lasswell 1963). Il giudizio dell'opinione pubblica può diventare un ulteriore criterio utilizzabile per definire quei modelli di condotta qualificabili come corrotti, e che in quanto tali – qualora svelati – trovano nello scandalo conseguente sia il segnale rivelatore che una forma di sanzione (Leys 1970).

L'adozione di ognuno dei criteri sopra elencati presenta vantaggi e controindicazioni (Vannucci 2012), ma si fonda su un medesimo presupposto: l'idea che ogni sistema politico delimiti con norme, valori, procedure, la linea di confine che separa l'operare del potere interno – dato dal controllo degli atti dell'autorità politica legale – dal potere esterno – in particolare quello dato dal controllo delle risorse prodotte dal mercato – e dunque isola “i comandi dell'autorità dalle esigenze private” (Pizzorno 1992). E corruzione quell'insieme di attività che tende a oltrepassare o alterare – in modo occulto e dunque irresponsabile – tale linea, attraverso una “privatizzazione” di fatto di risorse derivanti dal controllo di un potere

pubblico, che sono poste sul mercato come merce di scambio o utilizzate impropriamente a fini privati.

Questa prospettiva permette di cogliere una caratteristica che accomuna i diversi fenomeni di corruzione, pur nella varietà delle loro manifestazioni empiriche. L'esercizio del potere pubblico negli Stati moderni si fonda su un meccanismo di delega che, nei paesi liberal-democratici, richiama il rispetto di regole, valori e procedure improntate ai principi dell'universalismo etico, e si traducono nell'applicazione imparziale delle regole dello stato di diritto (Mungiu-Pippidi 2015).

E' dunque possibile ricondurre la corruzione a "un abuso a fini privati di un potere delegato", secondo l'ampia definizione offerta da *Transparency International*, inquadrandone le corrispondenti attività entro uno schema analitico definito dalla letteratura economica come principale-agente. Così inquadrata, la corruzione nel settore pubblico è una pratica sociale che presuppone: (i) una delega di potere decisionale da un soggetto collettivo (il principale, ossia la collettività) a un agente, che dovrebbe operare per realizzare interessi e valori del primo; (ii) la possibilità di un tradimento della fiducia da parte dell'agente, nella veste di portatore di interessi privati, che deriva dalle asimmetrie informative, dai limiti e dai costi dei meccanismi di controllo utilizzati dal principale sulle sue attività e caratteristiche; (iii) gli interessi privati di potenziali "clienti", che possono influenzare a proprio vantaggio l'esercizio del potere e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'agente, entrando con lui in una relazione di scambio occulto (della Porta e Vannucci, 1999, 2014).

All'interno di questo schema analitico possono trovare collocazione le diverse pratiche riconducibili a tipi diversi di "corruzione", dal conflitto attuale di interessi (nel quale corruttore e corrotto coincidono nella medesima persona) alla corruzione elettorale, dal peculato alle svariate forme di compravendita di decisioni pubbliche (appalti, licenze, concessioni, sussidi, controlli addomesticati, etc.).

Ciò detto, in linea con quanto sopra, non si può fare a meno di ricordare che i PNA che si sono succeduti negli anni hanno definito il fenomeno corruttivo

non solo in termini più ampi dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidenti con la "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

#### **10) FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE**

Pare, ad ogni buon conto, utile elencare i reati che assumono rilevanza ai fini della specifica prevenzione nell'ambito della Società:

- art. 314 (Peculato);
- art. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 316 bis (Malversazione di erogazioni pubbliche);
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazioni pubbliche);
- art. 317 (Concussione);
- art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione);
- art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari);
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- art. 322 (Istigazione alla corruzione);
- art. 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);
- art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio);

- art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio);
- art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione);
- art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità);
- art. 346 c. p. bis (traffico di influenza illecita);
- art. 640 c. p. comma 2, n. 1 (Truffa a danno dello Stato);
- art. 640-bis c. p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- art. 640-ter c. p. (Frode informatica, in danno dello Stato).

## **11) IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

La fase di identificazione dei rischi consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi che vede come prerequisito fondamentale la mappatura dei processi presenti nelle aree e sotto aree di rischio. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno e interno all'amministrazione. I rischi sono stati identificati e valutati mediante la consultazione e il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ogni servizio, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca.

La fase di analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) al fine di determinare il "livello di rischio". Lo svolgimento dell'attività di analisi del rischio è stata svolta da RPCT a seguito della quale sono state individuate le attività a rischio da monitorare.

## **12) ATTIVITA' A RISCHIO**

Al fine di identificare i rischi in materia di “*maladministration*” in seno alla Società, è opportuno compendiare in un contesto unico i seguenti dati ed attività societarie:

La società è totalmente posseduta dal Socio Unico Comune di Torino che ha nominato l'Amministratore Unico ed il Sindaco Unico.

La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Torino mediante l'assunzione di finanziamenti e/o l'emissione di titoli.

La Società non ha alcun dipendente e si avvale di specifici “*services providers*”, quali: (a) il “cedente e gestore degli immobili”, per le attività di custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e la riscossione dei canoni di locazione; (b) le “banche finanziatrici”, che hanno concesso i finanziamenti alla Società; (c) il “servicer per la valorizzazione”; (d) il “servicer per altri servizi”, per la gestione contabile ed amministrativa della Società.

La Società, in ossequio all'oggetto sociale, ha avviato due operazioni di cartolarizzazione, utilizzando due diversi patrimoni segregati definiti come Primo Portafoglio e Secondo Portafoglio.

La prima operazione di cartolarizzazione ha visto i seguenti Attori

### **Acquirente dei crediti:**

Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l

### **Cedente e Gestore degli Immobili:**

**Città di Torino**, ente pubblico territoriale di diritto italiano. Il cedente è stato incaricato per le attività di custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e la riscossione dei canoni di locazione.

**Banca Finanziatrice:**

Inizialmente **Intesa SanPaolo S.p.A.**

In data 10 ottobre 2022 i crediti residui derivanti dai finanziamenti sono stati ceduti a Kerdos SPV, mentre nel contratto di finanziamento è subentrato **Prelios Credit Servicing** nel ruolo di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti ceduti.

**Servicer per la Valorizzazione:**

**ATI - Associazione Temporanea d'Imprese**, composta da IPI Intermediazioni S.r.l. e Yard S.r.l.. Il contratto con **ATI - Associazione Temporanea d'Imprese** non è più in essere dal 31.12.2025.

**Servicer per altri servizi:**

**KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.**

.....

La seconda operazione di cartolarizzazione ha visto gli stessi Attori, oltre che in veste di ulteriore Banca Finanziatrice di

**Unicredit S.p.A.**

.....

Ciò detto si possono compendiare i seguenti rapporti (che identificano macro-aree di rischio) con i connessi rischi:

**Organi Sociali/Socio**

Nomine in violazione delle procedure societarie e/o codice di comportamento

Nomine a fronte di un corrispettivo indebito

Nomine a soggetti in conflitto di interessi

### **Società/Collaboratori esterni/Fornitori di servizi**

Affidamento incarichi/servizi, in violazione del codice appalti, delle procedure societarie, del codice di comportamento

Affidamento incarichi/servizi a fronte di un corrispettivo indebito

Affidamento incarichi/servizi a soggetti in conflitto di interessi

### **Società/Finanziatori**

Gestione rapporti in violazione della normativa di settore, della normativa contrattuale, delle procedure societarie, del codice di comportamento

### **Società/Acquirenti Immobili**

Gestione/vendita patrimonio in violazione del codice appalti, delle procedure societarie e del codice di comportamento

.....

Elenco/Tabella che deve intendersi quale equivalente del "Registro degli eventi rischiosi".

Sarà, comunque, compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza approfondire la mappatura dei rischi ed eventualmente proporre implementazioni nel corso della sua attività di verifica, monitoraggio e controllo.



### **13) MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO**

Una volta individuate le aree sensibili ed i connessi rischi, è necessario individuare e cristallizzare le misure per gestire, prevenire e scongiurare i medesimi.

### **14) STATUTO E CODICE DI COMPORTAMENTO**

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società, e in particolare nei seguenti atti, che ciascun dipendente è tenuto a conoscere e a rispettare:

Lo Statuto

è quell'atto che regola la vita interna ed il funzionamento della società, nel rispetto delle norme inderogabili poste dal Codice Civile. In particolare lo Statuto della società è "compliance" alla normativa vigente e conseguentemente rappresenta una delle misure generali.

Il Codice di comportamento

rappresenta la fonte principale degli indirizzi e degli obiettivi connessi anche alla prevenzione della corruzione. Infatti, il Codice di comportamento non solo richiama e richiede il rispetto della legge e delle norme, ma contiene specifici richiami ai principi di responsabilità, trasparenza, correttezza, integrità fondamento della prevenzione dei fenomeni corruttivi.

### **15) LA FORMAZIONE**

Presidio anticorruzione imprescindibile è, in secondo luogo, la formazione sui temi dell'etica, della legalità e sulla contrattualistica pubblica.

Passa, infatti, attraverso la conoscenza delle norme e la consapevolezza dei comportamenti la prevenzione delle pratiche di mala-amministrazione.

L'attività formativa viene svolta di intesa con RPCT. I relatori potranno essere lo stesso RPCT ovvero professionisti o docenti esterni. La formazione avverrà tramite incontri collettivi ovvero per singole aree di attività.

Oggetto della formazione saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti materie:

- Scopo e ambito della disciplina anticorruzione;
- Funzione e struttura del Piano di prevenzione della Corruzione;
- Ruolo e responsabilità del Responsabile per la prevenzione della Corruzione;
- Finalità, contenuti e flussi informativi degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza;
- Presupposti, limiti e procedura pratica per l'attuazione dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013;
- Modalità di segnalazione degli illeciti e tutela dei "whistleblowers";

Nei contratti con i fornitori, consulenti e collaboratori viene prevista apposita clausola di presa visione e condivisione dei principi contenuti nel Piano stesso.

## **16 INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E DIRIGENTE**

Particolari adempimenti sono richiesti in riferimento al conferimento degli incarichi ad amministratori e dirigenti (ove presenti):

- Verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconferibilità o incompatibilità di cui al D.l.vo 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse, o di altre cause impeditive;
- Verifica di eventuali precedenti penali.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

Riguardo ad amministratori (nella fattispecie Amministratore Unico), dipendenti e consulenti verrà, inoltre, verificata la non sussistenza di eventuali conflitti di interesse - anche potenziali - generali o specifici, conseguenti a:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;

- legami societari o commerciali;
- legami di diversa natura capaci di incidere sull'imparzialità delle decisioni.

## **17) IL DIVIETO DI PANTOUFLAGE: L'INCOMPATIBILITA' SUCCESSIVA**

Il termine "*pantouflage*" indica nel linguaggio comune il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. Tale fenomeno, seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, rivelarsi rischioso per l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore nazionale ha pertanto introdotto il comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/01 che si applica ai casi di passaggio dal settore pubblico al privato a seguito della cessazione del servizio. La norma dispone nello specifico il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione del divieto sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull'attività dei soggetti privati. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono, infatti, nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

La *ratio* del divieto di *pantouflage* è volta a garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, "*potrebbe preconstituirsì situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro*" (cfr. PNA 2019).

Quanto all'ambito di applicazione soggettiva, la normativa fa espressamente riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 cessati dal servizio. Tuttavia, in coerenza con la finalità dell'istituto in argomento quale presidio anticorruzione, nella nozione di dipendenti della pubblica amministrazione sono da ricomprendersi anche i titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013. Sono, infatti, assimilati ai dipendenti della PA anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

Le misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno che verranno formalizzate e/o incrementate sono:

- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- previsione di una dichiarazione da sottoscrivere entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico), con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- previsione della misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro;
- in caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 previsione di una dichiarazione da rendere *una tantum* o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*;
- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di

dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;

- inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012;
- promozione da parte del RPCT di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema; previsione di specifica consulenza e/o supporto, da parte del RPCT o altro soggetto incaricato dall'amministrazione, agli ex dipendenti che prima di assumere un nuovo incarico richiedano assistenza per valutare l'eventuale violazione del divieto;
- previsione di specifici percorsi formativi in materia di *pantouflage* per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell'espletamento dell'incarico; attivazione di verifiche da parte del RPCT secondo il modello operativo.

Tutte misure sulle quali, come da ultima indicazione, il RPCT è chiamato a verificarne la corretta attuazione.

## **18) IL CONFLITTO DI INTERESSI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**

L'art.16 D.lgs. n.36/2023 dispone che le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni.

Si ha conflitto d'interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Le principali misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno che verranno formalizzate e/o incrementate sono:

- il sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti;
- le successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione;
- l'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto;

Il RPCT è tenuto a prevedere misure di verifica, anche a campione, che le dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da parte dei soggetti interessati all'atto dell'assegnazione all'ufficio e nella singola procedura di gara siano state correttamente acquisite dal responsabile dell'ufficio di appartenenza/ufficio competente alla nomina e dal RUP e raccolte, protocollate e conservate, nonché tenute aggiornate dagli uffici competenti (ad es. ufficio del personale o ufficio gare e contratti) della stazione appaltante. Nello svolgimento di tali verifiche il RPCT può rivolgersi al RUP per chiedere informazioni, in quanto quest'ultimo, come sopra evidenziato, effettua una prima valutazione sulle dichiarazioni;

Il RPCT interviene in caso di segnalazione di eventuale conflitto di interessi anche nelle procedure di gara. In tale ipotesi lo stesso effettua una valutazione di quanto rappresentato nella segnalazione, al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza del conflitto.

Resta fermo che non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali - qualunque natura esse abbiano - né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di

sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell'ente o nell'amministrazione;

Ulteriori misure preventive sono le seguenti:

- individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP ove possibile tenuto conto delle caratteristiche e modalità organizzative dell'amministrazione;
- chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare e a monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interessi;
- inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;
- previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità;
- attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi; ovvero la ricorrenza di situazioni di conflitto tali, però, da non pregiudicare la procedura; ovvero la ricorrenza di significative situazioni di conflitto, a seguito delle quali sono state adottate specifiche misure di riduzione/eliminazione del rischio;
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.

## **19) GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

La disciplina della trasparenza - di cui alla Legge 190/2012 e al D.l.vo. 33/2013 - è parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione.

La trasparenza deve essere assicurata sia sull'attività sia sull'organizzazione.

Nel Piano vanno specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

## **20) PRINCIPI GENERALI DELLA TRASPARENZA NELLA SOCIETA'**

In quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, la Società è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D.l.vo33/2013.

In particolare la Società è tenuta:

- Alla pubblicazione dei dati previsti dal D.l.vo 33/2013 e s.m.i;
- Alla realizzazione della sezione "Società trasparente" nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- All'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini (c.d. accesso civico) anche alla luce delle modifiche apportate dal D.l.vo 97/2016 (c.d. accesso civico generalizzato).

Il presente Piano sistematizza le seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, tutti gli uffici dell'ente e i relativi responsabili:

- Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;



- Definizione di misure, modi e iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, D.Lgs. 33/2013;
- Definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

## **21) RUOLI E RESPONSABILITA'**

Il Responsabile per la trasparenza (figura coincidente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione):

- svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che "ad evento") attraverso dei controlli interni e dei test a campione;
- assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;

Il Responsabile per la trasparenza è nominato con determina dell'Amministratore Unico.

Il responsabile attualmente in carica è l'avv. Giulio Calosso, nominato in data 22 gennaio 2025 con determina dell'Amministratore Unico

## **22) SOCIETA' TRASPARENTE**

La Società costituisce e mantiene sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Società trasparente" o "amministrazione trasparente", in cui pubblica i dati e le informazioni ai sensi del D.lvo n. 33/2013.

L'obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa.

La Società, per il tramite di RPCT e dei suoi referenti eventualmente individuati, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di *tempestività* ossia in tempo

utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

Rimangono ferme le competenze dei responsabili delle singole aree aziendali con riferimento agli adempimenti di pubblicazione previsti dalle normative vigenti, quali la comunicazione, il controllo e l'aggiornamento sui dati relativi alla propria area (esemplificativamente e non esaustivamente, i contratti conclusi, l'elenco fornitori, i dati del personale, etc.), nonché la segnalazione a RPCT delle eventuali inesattezze o carenze. A tal fine, si precisa che viene utilizzato, quale canale per le informazioni, l'indirizzo di posta elettronica dedicato a RPCT.

Ciascuno di questi dovrà, dunque, trasmettere a RPCT le informazioni di sua competenza utili e necessarie al corretto adempimento dei predetti compiti, nonché periodicamente verificare la correttezza delle stesse.

#### **a) Dati e informazioni oggetto di pubblicazione**

Per l'organizzazione dei diversi "link" si fa riferimento alla tabella allegata alla delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, seppur compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte dalla Società.

L'ANAC precisa che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente.

#### **b) Trasparenza e privacy**

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche ad esempio l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, come riformato dal D.Lgs. n. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini.

Il legislatore ha previsto precisi limiti a tale "accesso civico" (di cui si tratterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che

possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), l'aggiornamento 2018 del PNA ha previsto specifico paragrafo inerente le correlazioni tra la trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e il vigente GDPR (al quale peraltro si accompagna l'innovato codice privacy ex Decreto 101/2018).

Infatti l'innovato Codice Privacy (D.Lgs. 101/2018), in continuità con il previgente Codice, stabilisce che:

"1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (ossia su cui si fonda il trattamento dei dati dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento), e' costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento".

Ne consegue che la società prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel DLgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda:

- l'obbligo di pubblicazione;
  - che tale pubblicazione avvenga, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento Ue 679/2016.
- Infatti l'art. 7 bis, co. 4 del D.Lgs. 33/2013, stabilisce che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

Tale combinato normativo fa sì che, da un punto di vista operativo, nella società ci sia necessariamente un coordinamento tra le attività in tema di trasparenza e quanto individuato in tema di privacy dal GDPR. Sarà quindi RPCT a valutare come inserire i dati nella sezione trasparente.

### **23) ATTESTAZIONE OIV**

L'art. 14 co.4 lett. g) del DLgs. 150/2009 e l'art. 1 co. 8-bis della L. 190/2012 prevedono un'attestazione del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da effettuarsi ad opera degli Organismi interni di valutazione (OIV).

La delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 stabilisce che: "nel caso in cui l'ente sia privo di 01V, o organismo o altro soggetto con funzioni analoghe agli 01V, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT".

Conseguentemente l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dall'avv. Giulio Calosso, RPCT della società.

## **24) ACCESSO CIVICO**

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013 stesso.

Per garantire l'accesso civico, la Società mette a disposizione il seguente indirizzo mail pubblicato sull'apposita sezione del proprio sito internet:

[cartolarizzazione torino@legalmail.it](mailto:cartolarizzazione torino@legalmail.it)

L'art. 5 come riformato dal d.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-bis prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2) è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico.
- La sicurezza nazionale.
- La difesa e le questioni militari.
- Le relazioni internazionali.
- La politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato.
- La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento.
- Il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- La protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia.
- La libertà e la segretezza della corrispondenza.
- Gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

## **25) WHISTLEBLOWING**

La Società, nel corso del 2025, implementerà le procedure in materia di Whistleblowing in osservanza al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - che ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione - ed alle Linee guida di Anac (approvate con Delibera n.311 del 12-7-23) in merito alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, garantire la protezione - sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Ciò detto la Società attiverà una piattaforma online (WhistleblowingPA) per garantire un canale interno per la trasmissione delle segnalazioni che verranno gestite da parte dell'RPCT.

La piattaforma sarà agevolmente accessibile attraverso un link raggiungibile nella sezione dedicata Whistleblowing all'interno della voce "Altro contenuti" della cd. "Amministrazione trasparente".

## **26) CONCLUSIONI**

L'attività di adeguamento della Società al complesso di misure, obblighi e adempimenti compendiate nel presente Piano, in materia di anticorruzione e pubblicità e trasparenza, verrà immediatamente avviata nel rispetto dei tempi tecnici e operativi e sarà associata alla prescritta attività di monitoraggio del RPCT che, a cadenza semestrale, valuterà lo stato di avanzamento dell'implementazione di tutti gli adempimenti di legge.

Torino, 30 gennaio 2025